

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 229

a iniziativa dei Consiglieri Bilò, Marinelli, Acciarri, Cancellieri, Elezi, Marinangeli, Menghi, Serfilippi

presentata in data 5 ottobre 2023

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
22 OTTOBRE 2001, N. 22 (DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A
FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI
DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO)

Art. 1

(Modifica all'articolo 18 della l.r. 22/2001)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Al fine di garantire la piena realizzazione delle condizioni di sicurezza delle piste da sci ed una adeguata gestione degli interventi, la Regione riconosce l'attività svolta dagli operatori di primo soccorso piste da sci nella prevenzione, soccorso e sicurezza alle persone infortunate ed istituisce l'Elenco degli operatori di primo soccorso piste da sci.

2 ter. I gestori si avvalgono della collaborazione degli operatori di cui al comma 2 bis, che abbiano effettuato l'intervento di soccorso, anche per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione annuale, all'ente regionale competente in materia, dell'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste da sci ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).”.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 22/2001)

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 22/2001 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis (Elenco regionale degli Operatori di primo soccorso piste da sci)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Elenco degli operatori di primo soccorso piste da sci, di seguito denominato Elenco, al fine di valorizzare la riconoscibilità della figura e l'azione specifica a cui è preposta sulle piste da sci ed a garanzia di un idoneo intervento di soccorso da parte di soggetti che operino come dipendenti ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 18, ovvero come incaricati, anche a titolo di volontariato e senza fine di lucro, da enti e associazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 18.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, previo parere della competente Commissione assembleare, adotta le disposizioni attuative per l'iscrizione, la cancellazione, l'aggiornamento e la pubblicizzazione dell'Elenco sul sito della Regione, il rilascio e la validità del tesserino di riconoscimento.

3. Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco coloro che sono in possesso dell'attestato di frequenza ad un corso di formazione con

verifica positiva dell'apprendimento con valore di qualificazione di "Operatore di primo soccorso su piste da sci", secondo la normativa vigente.

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), ai soggetti di cui all'articolo 29 del d.lgs. 40/2021, ai maestri di sci alpino, alle guide alpine-maestri di alpinismo, agli istruttori di sci alpinismo del Club Alpino Italiano, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), e a tutti coloro che per espressa disposizione normativa sono tenuti in caso di infortunio in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso.

5. Gli iscritti all'Elenco di cui al comma 1 devono essere coperti da adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, nel rispetto della normativa statale vigente.

6. L'Elenco degli Operatori di primo soccorso piste da sci è aggiornato annualmente, entro il 30 novembre, ed è pubblicato sul sito internet della Regione.

7. Gli iscritti all'Elenco sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno triennale.”

Art. 3

(Disposizioni d'attuazione)

1. La Giunta regionale adotta la deliberazione prevista al comma 2 dell'articolo 18 bis della l.r. 22/2001, come inserito dall'articolo 2 di questa legge, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.